

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1999

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(1999) 4516]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2000/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 quater,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione;
- (2) il Portogallo ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato un programma di azioni volte all'eradicazione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., agente responsabile del marciume bruno della patata, introdotto in Portogallo nel 1995. Il programma precisa gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento;
- (3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili;
- (4) le spese sostenute dal Portogallo nel 1996 e nel 1997 riguardano direttamente la distruzione delle patate contaminate, la disinfezione di macchine e locali, la lotta contro le erbe infestanti nella zona contaminata, le ispe-

zioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi delle patate;

- (5) le informazioni tecniche fornite dal Portogallo hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo;
- (6) la regione di Madeira beneficia di una partecipazione finanziaria specifica della Comunità per l'attuazione di un programma di eradicazione e di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali diversi da *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.;
- (7) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione;
- (8) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze della verifica svolta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione dell'organismo nocivo in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati;
- (9) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro *Ralstonia solanacearum*.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

Articolo 2

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 137 819 EUR.

Articolo 3

1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione di *Ralstonia solanacearum*.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:

- a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:
- ubicazione e indirizzo dell'azienda;
 - data in cui è stata sospettata la presenza di *Ralstonia solanacearum* e data in cui tale presenza è stata confermata;
 - quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;
 - metodo di distruzione e di disinfezione;
 - quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza di *Ralstonia solanacearum*;

- metodo di analisi;
- esito degli esami e/o delle analisi;
- origine presunta della contaminazione riscontrata in Portogallo;

b) una relazione di controllo sulla presenza di *Ralstonia solanacearum* e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;

c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione